



COME RECEPIRE IN ITALIA
LA DISCIPLINA DELL'UNIONE EUROPEA SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Webinar del 17 luglio 2020

Presentazione della ricerca
Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche

Emanuele Cusa – CESISP e Università Milano-Bicocca

LA SCOMMESSA SUI PROSUMERS ENERGETICI

- L'Unione europea scommette sul fatto che i cittadini europei - se consumatori e produttori di beni e/o servizi energetici (**prosumers**) – aiuteranno l'Europa ad avere uno **sviluppo più sostenibile**.
- Nel diritto UE diverse denominazioni e discipline dei prosumers: **(i) comunità energetiche (CE)**, prosumers collettivi con necessaria soggettività autonoma; **(ii) prosumers individuali (clienti attivi e autoconsumatori)**; **(iii) altri prosumers collettivi (gruppi di clienti attivi o di autoconsumatori, senza necessaria soggettività autonoma dei relativi gruppi)**.
- Nel diritto UE sono definiti e disciplinati due modelli di CE: la **comunità di energia rinnovabile** (direttiva 2018/2001/UE; **CER**) e la **comunità energetica dei cittadini** (direttiva 2019/944/UE; **CEC**); entrambi questi modelli devono essere recepiti dagli Stati membri dell'Unione.

COMUNITÀ ENERGETICHE COME POSSIBILI STRUMENTI DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

- Nel disegno dell'Unione le CE sono chiamate a diventare strumenti efficaci di **collaborazione** tra **pubblico** (come enti territoriali e imprese pubbliche energetiche) e **privato** (i cittadini-prosumers) nel settore dell'energia.
- Le CE devono essere **imprenditori energetici**, in forma di **enti di diritto privato, senza scopo lucrativo principale, a beneficio della loro comunità**.
- Le CE non possono essere **controllate** da amministrazioni pubbliche o da imprese energetiche. Nelle CE un **ruolo centrale** spetta ai cittadini-consumatori, tra cui sono annoverabili gli imprenditori non energetici con meno di 50 dipendenti + fatturato non superiore ai 10 Mio.
- Gli Stati membri devono (i) **sostenere** in vario modo le CER e (ii) **promuovere** la partecipazione degli enti territoriali nelle CER.

TEMPISTICA DI RECEPIMENTO DIRITTO UE

- **Disciplina UE sulle CEC** da recepire entro **31.12.2020**
- **Disciplina UE sulle CER**: da recepire entro **30.6.2021**.
- Disegno di **legge di delegazione europea 2019**, **in corso di esame** nella commissione competente del Senato; attuali principi e criteri direttivi assolutamente insufficienti per realizzare un ottimale recepimento.
- **art. 42-bis d.l. n. 162/2019 (c.d. decreto Milleproroghe)**: disciplina temporanea (solo per CER operative nel periodo **1.3.2020 - 30.8.2021**) e sperimentale (a beneficio di quella definitiva sulle CER, da adottarsi entro il **30.6.2020**), comunque ancora inapplicabile per l'assenza della relativa regolamentazione attuativa [la quale doveva essere concepita da ARERA entro aprile 2020 (cfr. documento di consultazione del **1.4.2020**) e dal MISE entro maggio 2020];

I POSSIBILI MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

- Recepire in modo **contestuale** e **coordinato** disciplina UE su CEC e su CER, avendo questi due modelli più somiglianze che diversità.
- Predisporre due modelli organizzativi (**uno non incentivato per la CEC e l'altro incentivato per la CER**) utilizzabili da enti autonomi costituitisi secondo i seguenti possibili (tenuto conto dei vincoli del diritto UE) schemi generali: (i) **cooperativa** (eventualmente benefit o di comunità); (ii) **associazione** (riconosciuta o non riconosciuta); (iii) **fondazione** (di regola, di partecipazione); (iv) **impresa sociale** ex d.lgs. 112/2017.

Secondo il diritto commerciale: **(i)** la **società cooperativa a mutualità prevalente** è il **modello ottimale** per costituire le CER, dovendo queste essere per il diritto UE imprese energetiche democratiche e agevolate, e **(ii)** la forma della **società con personalità giuridica** è l'ideale per tutelare i diversi *stakeholders* (specie i creditori) nei confronti di un'impresa.

PER UN OTTIMALE DIRITTO ITALIANO SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Le CE sono organizzazioni in potenza **innovative** dal punto di vista **giuridico, imprenditoriale e tecnologico**. Dunque, la loro **disciplina legale** deve essere:

- **aggiornabile**: nella legge delega consentire al Governo di adottare, entro un termine successivo al 2021, disposizioni integrative/correttive della sua disciplina delegata, da approvare entro metà 2021;
- **sia privatistica sia pubblicistica**: occorre regolare imprese privatistiche capaci di collaborare con la PA e gli enti pubblici;
- **attenta alla tecnologia**: il profilo giuridico non deve impedire l'innovazione tecnologica (almeno energetica e informatica) delle CE;
- **su più livelli**: legge (decreto legislativo entro 30.6.2021) + regolamenti (MISE, ARERA, enti territoriali) + prassi amministrativa.

COLLABORAZIONI TRA COMUNITÀ ENERGETICHE, POTERI PUBBLICI E IMPRESE ENERGETICHE

- Le CE superano la tradizionale bipartizione di ARERA (consumatori od operatori), essendo esse sia operatori (imprese energetiche) sia consumatori (CE costituite a beneficio dei consumatori): **sfida per la competente autorità di vigilanza.**
- Non basta solo una **buona disciplina legale** delle CE per decretarne il successo.
- Occorre anche una **sinergica collaborazione** delle CE sia con i **poteri pubblici**, sia con gli **imprenditori** (privati e pubblici) **specializzati nel settore energetico.**
- Con le CE la **sussidiarietà orizzontale** è realizzata da cittadini responsabili, trasformati in co-imprenditori responsabili, capaci di esercitare durevolmente attività economiche (cioè imprese) di interesse generale.



CESISP - Centro di Economia e Regolazione dei Servizi,
dell'Industria e del Settore Pubblico. Università di Milano-
Bicocca. Via B. degli Arcimboldi,8. 20126 Milano (IT)
www.cesisp.unimib.it

